

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CDN **(2012/2013)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente** dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Perta, dall'Avv. Francesco Petillo, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Paola Anzellotti e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 febbraio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), SERGIO GASPARIN (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 3521/359 pf12-13/SP/blp del 10.12.2012).

La Commissione, vista la motivata istanza dei deferiti, rinvia la discussione del procedimento alla riunione del 27 febbraio 2013, ore 14.00.

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 4344/562 pf12-13/SP/blp del 22.1.2013).

La Commissione, vista la motivata istanza dei deferiti, rinvia la discussione del procedimento alla riunione del 27 febbraio 2013, ore 14.00.

(172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO D'ANGELO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 3348/83 pf12-13/SP/pp del 4.12.2012).

La Procura federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A) punto 3), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito della licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. relativa allo stadio “Italia” di Sorrento che non rispettava alcuni dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” previsti dall'allegato C) del C.U. n. 146/A del 7 maggio 2012 come modificato dal C.U. n. 158/A del 18 maggio 2012, nonché al deposito del nulla osta del Prefetto di Salerno; la Società per Responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Signor Francesco D'Angelo e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco D’Angelo e la Società Sorrento Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco D’Angelo, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Sorrento Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Francesco D’Angelo e dell’ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) per la Società Sorrento Calcio Srl. Dichiaro la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANA TONELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società FC Castiglione Srl), Società FC CASTIGLIONE Srl - (nota n. 3706/79 pf12-13/SP/pp del 18.12.2012).

Il Deferimento

La Procura federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, punti 1) 2) 3) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012, per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dell’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la s.s.2012/2013, al deposito del documento comprovante la disponibilità dell’impianto indicato in deroga, al deposito della licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. relativo all’impianto indicato in deroga, nonché al deposito del nulla osta del Prefetto di Mantova; la Società per Responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per Tonello Tiziana, di € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la Società FC Castiglione Srl. È altresì comparso il difensore dei deferiti che si è riportato agli scritti difensivi depositati nei termini di rito.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e oltremodo provato *per tabulas*. Privo di pregio si mostra l'assunto difensivo in quanto i termini previsti e disciplinati dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012, Titolo II, sono perentori e a pena di decadenza. Ne deriva che il termine fissato per la data del 20.6.2012 è termine ultimo per il deposito della documentazione richiesta. Di conseguenza, il deposito tardivo dei documenti da parte della Società (effettuato in data 25/27.6.2012), anche se solo per pochi giorni, non esime dalla responsabilità contestata.

Alla responsabilità per le violazioni commesse dal Legale rappresentante consegue quella ex art. 4.1 CGS della Società deferita.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo in considerazione del fatto che il comportamento descritto va ricondotto a una sola violazione del titolo II del CU citato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) alla Sig.ra Tiziana Tonello e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla FC Castiglione Srl.

(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO PELLICANÓ (Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterregio Calcio Srl), Società HINTERREGIO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3707/84 pf12-13/SP/pp del 18.12.2012).

Il Deferimento

La Procura federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il primo delle violazioni previste e punite dall'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", punto 1) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012, per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dell'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la S.S. 2012/2013, al deposito del documento comprovante l'avvenuta concessione in uso e gestione dell'impianto "O.Granillo" di Reggio Calabria da parte della Reggina Calcio Spa; la Società per Responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per Pellicanó Francesco, di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per la Società Hinterregio Calcio Srl. Nessuno è comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

Il deferimento meglio indicato in epigrafe è fondato e oltremodo provato *per tabulas*. Privo di pregio si mostra l'assunto difensivo in quanto la Società deferita, nonostante l'impegno dimostrato e profuso ai fini di ottenere la documentazione richiesta dagli uffici competenti, non ha rispettato il termine perentorio a pena di decadenza del 20.6.2012, incappando così nella violazione contestata.

Alla responsabilità per le violazioni commesse dal Legale rappresentante consegue quella ex art. 4.1 CGS della Società deferita.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) al Sig. Francesco Pellicanó e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) alla Hinterregio Calcio Srl.

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice Speciale e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 3074/278 pf12-13/SP/pp del 23.11.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 novembre 2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Luigi Corioni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Brescia Calcio Spa;
- la Sig.ra Attilia Ferrari, Procuratrice Speciale e Legale Rappresentante della Società Brescia Calcio Spa;
- la Società Brescia Calcio Spa;

per rispondere:

il Sig. Luigi Corioni e la Sig.ra Attilia Ferrari, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 85. lettera B) punto VI delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012;

la Società Brescia Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto da parte dei deferiti dell'art. 85 lettera B) punto VI delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare. Secondo il deferimento infatti, con nota del 8.11.2012 pervenuta alla Procura federale in data 09.11.2012, *“la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società Brescia Calcio Spa, ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall'art. 85, lettera B), punto VI delle N.O.I.F.”*, avendo *“rilevato, in particolare, dal report della Società di revisione Deloitte & Touch Spa, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli, che la Società Brescia Calcio Spa non ha utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2012 il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza”*.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, la Società Brescia Calcio Spa faceva pervenire una memoria scritta, con altra documentazione allegata, anche nell'interesse dei Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari, in cui si evidenziava *“l'assoluta assenza di colpa/responsabilità in capo agli odierni deferiti in relazione a quanto verificatosi”* e si chiedeva pertanto l'assoluzione dei deferiti dalle accuse formulate.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno per i Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Brescia Calcio Spa.

È comparso inoltre il difensore dei Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari e della Società Brescia Calcio Spa, il quale si è riportato integralmente alle proprie difese in atti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, in quanto pacificamente comprovato *per tabulas*. Da quanto riscontrato dalla Co.Vi.So.C. sulla base del report della Società di revisione Deloitte & Touch Spa, incaricata dalla FIGC per la effettuazione dei relativi controlli, infatti, la Società Brescia Calcio Spa non ha rispettato l'art. 85. lettera B) punto VI delle N.O.I.F., non avendo utilizzato per il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, per la mensilità di luglio 2012, il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare e determinando sia la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Luigi Corioni e Attilia Ferrari, per immedesimazione organica, in qualità di Amministratori e Legali Rappresentanti della Società Brescia Calcio Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dai propri dirigenti.

In particolare, il dato letterale del precetto normativo violato impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto, e pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare le circostanze contingenti ai fini della graduazione della sanzione.

Sanzioni congrue, tenuto conto che nel caso di specie il pagamento è comunque avvenuto tramite assegno circolare tratto sul conto dedicato intestato alla Società, sono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) ciascuno ai Sig.ri Luigi Corioni, Attilia Ferrari e alla Società Brescia Calcio Spa.

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID TONI MOUNARD (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Salernitana 1919 Srl), Società BENEVENTO CALCIO Spa - (nota n. 3532/663 pf11-12/SP/blp del 10.12.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 dicembre 2012 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Mounard David Toni, Calciatore tesserato;
- la Società Benevento Calcio Spa;

per rispondere:

il Sig. Mounard David Toni *“della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva CGS, per non aver dato esecuzione al lodo del TNAS emesso nei suoi confronti in data 04.03.2011 e alla decisione dell'Alta Corte del 04.07.2011”*;

la Società Benevento Calcio Spa *“a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per il comportamento ascritto al proprio tesserato all'epoca dei fatti”*.

La Procura Federale fonda la propria azione disciplinare (a seguito di esposto, con nota datata 20.09.11, dell'Avv. Vito Consales, in nome e per conto dell'Agente di calciatori Mariano Grimaldi) sulla mancata esecuzione da parte del calciatore tesserato Mounard David Toni del lodo del TNAS emesso nei suoi confronti in data 04.03.2011 e della decisione dell'Alta Corte del 04.07.2011, relativi al mancato adempimento da parte del predetto calciatore alle obbligazioni economiche, sorte da due regolari mandati dallo stesso conferiti all'agente Mariano Grimaldi.

All'inizio della riunione odierna il Signor David Toni Mounard e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor David Toni Mounard e la Società Benevento Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. David Toni Mounard, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) ciascuno a carico del Sig. David Toni Mounard e della Società Benevento Calcio Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOCONDO MARTORELLI (Agente Calciatori), ROMUALDO CORVINO (Agente Calciatori), FEDERICO MASI (Calciatore), DANIELE MORRITTI (Calciatore), DAVIDE CARCURO

(Calciatore), RICCARDO LATTANZIO (Calciatore), MARIO COGNINI E SANDRO MENCUCCI (all'epoca dei fatti rispettivamente Vice Presidente e Amministratore Delegato della ACF Fiorentina Spa), Società ACF FIORENTINA Spa ▪ (nota n. 3055/576 pf10-11/SP/qb del 22.11.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 22.11.2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Giocondo Martorelli, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 10, comma 1 e 4; dell'art. 12, comma 1 e 2, nonché art. 15, comma 2 e 3, del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 04.01.07 n. 50, per aver assistito il giocatore Federico Masi in assenza di formale mandato, come prescritto dal suddetto regolamento, per non aver controllato che il proprio nome risultasse dal contratto concluso dal Sig. Masi con la Società Fiorentina nel luglio del 2007, e in relazione alla sottoscrizione del contratto del dicembre 2008 tra il suddetto calciatore Federico Masi e la stessa Società per la quale quest'ultimo era già tesserato, per aver ricevuto incarico e dunque assistito e percepito il proprio compenso dalla predetta Società; nonché per la violazione dell'art. 1, comma 1 CGS in relazione all'art. 10, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per aver assistito i Sigg.ri Carcuro e Morritti in assenza di un mandato redatto e depositato con le modalità previste del predetto Regolamento agenti;

2) il Sig. Romualdo Corvino, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 14, comma 2, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 22.11.01 n. 81 per aver assistito il giocatore Federico Masi in assenza del conferimento di uno specifico incarico, nonché in relazione all'art. 10, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per aver assistito i Sigg.ri Lattanzio e Morritti in assenza di un mandato redatto e depositato con le modalità previste del predetto Regolamento agenti.

3) il Sig. Federico Masi, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Fiorentina, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 14, comma 2, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 22.11.01 n. 81 per non aver conferito incarico scritto all'agente Sig. Romualdo Corvino, nonché in relazione all'art. 13, comma 1 e 4 del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 04.01.07 n. 50 per non aver conferito regolare mandato scritto al proprio agente Sig. Martorelli e per non aver controllato la presenza del nominativo di quest'ultimo nel contratto stipulato nel luglio del 2007 e in quello del dicembre del 2008 con la Fiorentina.

4) il Sig. Daniele Morritti, calciatore, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per essersi avvalso dell'assistenza degli agenti Corvino e Morritti senza conferire loro l'incarico scritto come previsto dall'art. 10 del Regolamento agenti.

5) il Sig. Davide Carcuro per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per essersi avvalsi dell'assistenza degli agenti Corvino e Morritti senza conferire loro l'incarico scritto come previsto dall'art. 10 del Regolamento agenti;

6) il Sig. Riccardo Lattanzio, calciatore, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma

1, CGS in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento agenti pubblicato sul C.U. del 4.01.07 n. 50 per essersi avvalso dell'assistenza degli agenti Corvino e Morritti senza conferire loro l'incarico scritto come previsto dall'art. 10 del Regolamento agenti;

7) Il Sig. Mario Cognini, Vice Presidente della Fiorentina all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 16 commi n. 1 e 3 del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 4.01.07 n. 50 poiché all'atto della stipula dei contratti di prestazione sportiva con il calciatore Federico Masi non verificava l'esistenza dell'incarico di cui all'art. 10 Regolamento agenti;

8) Il Sig. Sandro Mencucci, Amministratore delegato della Fiorentina all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 16 commi n. 1 e 3 del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 4.01.07 n. 50 poiché all'atto della stipula dei contratti di prestazione sportiva con il calciatore Federico Masi stipulato nel 2008, non verificava l'esistenza dell'incarico di cui all'art. 10 Regolamento agenti;

9) la Società ACF Fiorentina Spa per rispondere della violazione dell'art. 16, commi n. 1 e 3, del Regolamento Agenti FIGC pubblicato sul C.U. FIGC del 04.01.07 n. 50 poiché all'atto della stipula dei contratti di prestazione sportiva con il calciatore Federico Masi non verificava l'esistenza dell'incarico di cui all'art. 10 Regolamento agenti, né per ciò che concerne il successivo contratto del dicembre 2008 si assicurava che il nome dell'agente di cui si è avvalsa fosse indicato nello stesso, nonché per la violazione dell'art. 4, comma 2, CGS per l'operato del proprio tesserato;

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, tutti i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale nonché i difensori dei Signori Mario Cognini, Sandro Mencucci, Daniele Morritti e della AC Fiorentina Spa, i quali, in accordo con la Procura Federale hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS e il Sig. Federico Masi anche ex art. 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Cognini Mario, Mencucci Sandro, Federico Masi, Daniele Morritti e la Società ACF Fiorentina Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, il Sig. Federico Masi anche ex art. 24 CGS, [“pena base per il Sig. Cognini Mario, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda; pena base per il Sig. Mencucci Sandro, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda; pena base per il Sig. Federico Masi, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00) di ammenda; quest'ultima sanzione integralmente convertita nella sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Daniele Morritti, sanzione della ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 6.000,00 (€ seimila/00) di ammenda; quest'ultima sanzione integralmente convertita nella sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali; pena base per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 27.000,00 (€ ventisette/mila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 18.000,00 (€ diciottomila/00) di ammenda;];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti'.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

In relazione agli altri deferiti la Procura Federale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Romualdo Corvino l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e la sospensione della licenza per mesi 4 (quattro); per il Sig. Giocondo Martorelli l'ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) e la sospensione della licenza per mesi 4 (quattro); per il Signor Davide Carcuro l'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00); per il Signor Riccardo Lattanzio l'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00).

I difensori dei deferiti, hanno insistito nella richiesta di proscioglimento dei loro assistiti, riportandosi integralmente anche alle proprie memorie difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte, sentite le parti, rileva quanto segue: Il deferimento si fonda sul comportamento antiregolamentare ascritto dalla Procura Federale agli agenti di calciatori Romualdo Corvino e Giocondo Martorelli, che avrebbero agito in qualità di procuratori di alcuni giovani giocatori, sulla base di una procura rilasciata per via orale dai loro assistiti, e pertanto senza alcun regolare mandato sottoscritto. La Procura Federale inoltre ha contestato ai giovani calciatori Davide Carcuro e Riccardo Lattanzio di aver conferito una procura agli agenti Corvino e Martorelli in modo non conforme alla normativa vigente nel corso delle stagioni calcistiche 2005/2006 e 2006/2007, e in parte 2007/2008 solo per quanto riguarda il Sig. Carcuro.

Dalle dichiarazioni rese dai deferiti emerge in maniera evidente come gli stessi abbiano effettivamente violato le norme del Regolamento agenti, avvalendosi i calciatori, da un lato, degli agenti e questi ultimi, dall'altro, prestando assistenza ai calciatori senza che tale rapporto fosse formalizzato da regolare procura come prescriveva la normativa vigente all'epoca dei fatti. Quanto detto risulta comprovato dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale da alcuni tesserati (Sig. Daniele Morriti, Signor Federico Masi) e anche dalle

dichiarazioni rilasciate dai Signori Davide Carcuro e Riccardo Lattanzio, avente anche valore confessorio in ordine alla loro singola posizione giuridica.

La violazione delle norme citate in epigrafe da parte dei deferiti, pertanto, risulta palese e comprovata.

Non risultano essere meritevoli di accoglimento le eccezioni spiegate dai difensori dei deferiti, sia nelle memorie difensive che nel corso del dibattimento. In particolare, si rileva che l'eccepita prescrizione degli illeciti contestati non può essere accolta. A giudizio della Commissione, sia il previgente, sia l'attuale CGS prevedono che le infrazioni di carattere disciplinare, delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti e i tesserati, si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. Inoltre, l'apertura di un'inchiesta, registrata con data certa da parte di un Organismo federale, interrompe la prescrizione anche se tale termine non può essere prolungato oltre la metà del termine quadriennale. Di conseguenza, gli illeciti contestati non possono essere considerati prescritti.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Cognini Mario, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00);
- per il Sig. Mencucci Sandro, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00);
- per il Sig. Federico Masi, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Daniele Morritti, sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;
- per la Società ACF Fiorentina Spa, sanzione della ammenda di € 18.000,00 (€ diciottomila/00);

Infligge altresì le seguenti sanzioni: al Signor Romualdo Corvino l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) e la sospensione della licenza per mesi 2 (due); al Sig. Giocondo Martorelli l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) e la sospensione della licenza per mesi 2 (due); al Signor Davide Carcuro l'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); al Signor Riccardo Lattanzio l'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 5 febbraio 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete